COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. **68**

in data **14/05/2024**

OGGETTO:

Prevenzione del rischio di incendi nonché disciplina in materia di decoro e igiene nell'abitato - periodo dal 01 giugno al 31 ottobre 2024 - manutenzione e pulizia dei terreni dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA SINDACA

PREMESSO

- che l’abbandono, l’incuria e la mancanza di un’adeguata e costante manutenzione del verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata;

- che sia nell’abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, la mancata manutenzione delle aree verdi pubbliche e private possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e altri parassiti;

VERIFICATO

- che la Regione Sardegna ha approvato, con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 11-34 del 30 aprile 2024 e relativo allegato, le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo;

- che il suddetto provvedimento prevede che dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell’andamento meteorologico stagionale;

ATTESO che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato, alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi sono consentiti esclusivamente a seguito di rilascio dell’autorizzazione della Regione Sardegna, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Ispettorato di Dolianova, secondo i periodi, i termini e le modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

DATO che l’attuazione delle “norme di prevenzione”, recate dai titoli IV e V delle prescrizioni regionali, sono caratterizzate da “assoluta urgenza”, ascrivibile a un “servizio di pubblica utilità”;

RITENUTO di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, in tutto il territorio comunale, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento al centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

DATO

- che la presenza di terreni, recintati e non, siti all’interno e all’esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, spesso oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l’incolumità pubblica e privata;

- che la circolazione stradale può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta e costante manutenzione dei terreni di proprietà, spesso anche senza provvedere al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO opportuno adottare opportuni provvedimenti tesi a ordinare la pulizia, cura e manutenzione di terreni incolti di aree degradate in relazione a quanto sopra detto, e a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili;

ATTESO che è necessario garantire un lasso di tempo affinché i detentori e possessori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili in tutto il territorio comunale possano effettuare i lavori e individuando come termine ultimo per l'ottemperanza al presente provvedimento il 1 giugno 2024;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante della presente e fatto salvo quanto previsto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-34 del 30 aprile 2024 e relativo allegato, a tutti i proprietari, affittuari o comunque i detentori e possessori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili in tutto il territorio del Comune di Sestu, siano essi persone fisiche o giuridiche, quanto appresso:

1) di procedere entro il 1° Giugno 2024 a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, e liberarli da stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e assicurarsi il loro smaltimento secondo le prescrizioni del caso ovvero mediante conferimento in centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

2) di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie e si rendesse necessaria la pulizia di cui al punto 1 in ogni caso fino al 31 ottobre 2024;

3) di provvedere entro i termini suindicati a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, piazze e giardini;

AVVERTE

a) che, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000;

b) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di cui ai punti 1 e inottemperanza al punto 2, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento di denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento è il Magg. Giorgio Desogus, Comandante di Polizia Locale del Comune di Sestu, con sede in via Giuseppe Verdi, 4 tel. 070 260123 – poliziamunicipale@comune.sestu.ca.it – giorgio.desogus@comune.sestu.ca.it.

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

DEMANDA

alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e alla Compagnia Barracellare, la vigilanza ed il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di Sestu e che sia trasmessa a:

- Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo – Cagliari;
- Commissariato di P.S. – Quartu Sant'Elena (CA);
- Polizia Metropolitana di Cagliari;
- Polizia Locale del Comune di Sestu;
- Ufficio Tecnico – Settore Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Sestu;
- Stazione dei Carabinieri di Sestu;
- Stazione del Corpo Forestale dello Stato e V.A. – Dolianova (SU);
- Compagnia Barracellare di Sestu.

LA SINDACA
Dott. ssa Maria Paola Secci